

COMUNE DI COSTA VOLPINO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n. 41 in data 17.07.2007

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto.

- 1 Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al titolo VI delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso di norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla salute pubblica potrebbero derivare dalla morte di persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze.

- 1 Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2 I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli n. 31,112, 113 e 114 del D.Lgs 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
- 3 Le funzioni e l'organizzazione degli uffici appositi in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con quanto previsto dagli artt. 89, 90, 107, 109 e 110 del D.Lgs 267/2000. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:
 - a - apposito Ufficio provvede agli adempimenti amministrativi generali in materia di polizia mortuaria e cimiteriale compresi gli atti contrattuali;
 - b - l'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;
 - c - l'Ufficio Tecnico provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione, conservazione e gestione dei cimiteri, al personale addetto ai cimiteri e loro custodia e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 3 - Responsabilità.

- 1 Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
- 2 Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.

I servizi cimiteriali che il Comune gestisce nel proprio ambito possono essere gratuiti o a pagamento:

- 1 Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati nel presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a - la visita necroscopica;
 - b - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 13, 1° comma, lettera a);
 - d - il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 16, lettera b);
 - e - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11.
- 2 Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, con proprio atto nel quale possono anche essere individuati particolari servizi da erogare in forma gratuita ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.

- 1 Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni ecc.. di cui all'art.52 del D.P.R. 285 del 10.9.1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2 Sono inoltre tenuti facilmente accessibili al pubblico nell'Ufficio preposto:
 - a - l'orario di apertura e chiusura;
 - b - copia del presente Regolamento;
 - c - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

- d - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f - copia della planimetria dei Cimiteri in scala almeno di 1:500 secondo quanto prescritto all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- g - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241, così come modificata dalla Legge 15/2005.

Capo II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI

Art. 6 - Denuncia di morte.

- 1 La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Tale dovere si estende anche ai casi di nati morti.
- 2 In caso di morte in ospedale, collegio, istituto ecc., il Direttore, o chi ne è delegato, deve trasmettere avviso di morte all'ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del D.P.R. 396/2000;

Art. 7 - Depositi di osservazione e obitori.

- 1 Il Comune provvede con proprio personale a gestire, per tutto il periodo di osservazione, il locale adibito a questa funzione.
- 2 I locali di osservazione nel Comune di Costa Volpino sono individuati nei cimiteri di Corti, Volpino e Piano.
- 3 L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
- 4 Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee..
- 5 Nel caso di salme di persone morte per malattie infettive-diffusive, o sospette tali, dovranno essere osservate le misure cautelative dettate dal competente servizio della A.S.L.
- 6 Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

Capo III

FERETRI

Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro.

- 1 Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui all'art. 10.
- 2 In ciascun feretro non si può racchiudere più di una salma, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3 La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4 Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5 Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 – Verifica e chiusura feretri.

- 1 La chiusura del feretro viene effettuata sotto la vigilanza di personale incaricato di pubblico servizio il quale deve accertare in particolare:
 - a - l'identità del defunto previo riconoscimento nei modi stabiliti per legge;
 - b - l'avvenuto rilascio del permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
 - c - che le casse abbiano le caratteristiche previste dal successivo art. 10 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura e di trasporto cui sono destinate.
- 2 Esternamente ai feretri debbono essere apposte l'apposita targhetta metallica di riconoscimento e il sigillo dell'impresa che effettua il trasporto, a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.
- 3 Il dirigente del servizio d'igiene pubblica della A.S.L. o personale tecnico appositamente incaricato, vigila e controlla l'applicazione delle norme relative.
- 4 In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura e trasporto cui la salma è destinata, nonché l'identità del cadavere
- 5 Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute devono risultare da apposito verbale, che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma.
- 6 Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge al competente servizio di igiene pubblica.

Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

- 1 La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:
 - a - per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
 - b - per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, per motivi estetici, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
 - c - per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d - per trasferimento da Comune a Comune, con percorso inferiore a 100 Km., per l'inumazione o per la cremazione, è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 285/90;
 - e - per cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2 I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 3 Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in un altro Comune o in un'altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio della A.S.L., il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- 4 Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere tolta la cassa esterna di zinco, oppure, se la stessa è all'interno, dovrà essere praticata un'ampia apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5 Nella inumazione l'impiego di feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

- 6 Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7 E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 11. Fornitura gratuita di feretri.

- 1 Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 10 comma 1- lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.
- 2 Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
- 3 Le norme di cui ai precedenti commi si osservano anche per la fornitura di feretri destinati ai nati morti, mentre la fornitura di cassetine per l'inumazione o la cremazione di feti e parti anatomiche è a carico delle strutture sanitarie di provenienza.

Art. 12 - Piastrina di riconoscimento.

- 1 Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2 Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.
- 3 Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per i feretri da cremare, di piombo negli altri casi), riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

TITOLO II
TRASPORTI FUNEBRI

Capo I

TRASPORTO DI CADAVERI E SVOLGIMENTO DEI FUNERALI.

Art. 13 - Definizioni.

1 Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola: il prelievo del defunto dal luogo del decesso, al deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.

2 Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. L'utilizzo di mezzi speciali dovrà essere concordato con il Sindaco o suo delegato.

3 Tutti i trasporti funebri devono essere autorizzati dal Sindaco, o suo delegato, ai sensi degli Artt. 107 e 109 del TUEL 267/2000,.

Art. 14 - Norme generali per i trasporti.

1 Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato alla tumulazione o inumazione presso il cimitero.

2 Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3 Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 15 - Modalità dei trasporti.

1 Il trasporto di salma al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno (si applica quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 22/2003).

2 L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario, di ossa umane e di altri resti mortali, di prodotti abortivi.

- 3 I predetti trasporti sono eseguiti in forma privata e senza corteo, direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al cimitero.
- 4 I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli istituti e simili sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.
- 5 Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al cimitero.

Art. 16 - Trasporti gratuiti e a pagamento.

- 1 I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a - I trasporti funebri sono a pagamento tranne per le categorie di cui all'art.11 del presente Regolamento.
 - b - Il servizio di trasporto funebre, di agli art. 16 comma 1, lettera b) e all'art. 19 comma 1 del D.P.R. 285/90 è da considerarsi servizio indispensabile, dovuto per legge e quindi gratuito.

Art. 17 - Orario dei trasporti.

- 1 I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite in accordo con le Parrocchie. Il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente Regolamento nonché i percorsi consentiti.
- 2 Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
- 3 I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
- 4 Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, si dovrà effettuare il pagamento di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a causa di forza maggiore.
- 5 I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

Art. 18 - Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito.

- 1 Nell'effettuazione di servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
- 2 In caso di cadaveri in transito può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dai familiari o dell'incaricato al trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 24 ore.
- 3 In tali casi il feretro viene depositato nella camera mortuaria.

- 4 In ogni caso di sosta il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento di una tariffa stabilita.
- 5 In via eccezionale può essere consentito con apposito provvedimento del Sindaco, che le operazioni di carico e scarico siano eseguite da personale estraneo al Comune, nel qual caso la tariffa di cui al precedente comma è ridotta alla metà.

Art. 19 - Trasporti particolari.

- 1 I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
- 2 Analogamente possono essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.
- 3 In tali casi, trova applicazione l'art 18, 4° e 5° comma.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 20 - Servizio di trasporti funebre.

A far data dal 1 agosto 2005 il servizio trasporto funebre del Comune di Costa Volpino è liberalizzato e non verrà più svolto in privativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 comma 1 del presente regolamento.

- 1 A partire da tale data, pertanto, il trasporto funebre verrà svolto direttamente dalle imprese del settore in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune.
- 2 E' istituito il pagamento del diritto fisso, di cui all'art. 19 commi 2 e 3 del Regolamento approvato con DPR 10.09.90, n. 285, da parte di chi esegue il trasporto nel territorio comunale – ad esclusione delle autorità militari, delle confraternite, e di altre situazioni particolari opportunamente previste, nonché nel caso di trasporti provenienti da fuori comune e di quelli diretti fuori comune effettuati con mezzi di terzi ad esclusione di trasporti di salme di militari eseguiti dalle autorità militari con mezzi propri ed i trasporti in entrata ed uscita dal comune quando occorrenti per l'effettuazione di cremazione, di autopsia o altri accertamenti necroscopici.

Art. 21 - Funzioni - Licenza.

- 1 Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c - occuparsi della salma/cadavere;
 - d - effettuare il trasporto di salma/cadavere in o da altri Comuni;
- 2 Per poter esercitare il servizio di trasporto funebre le imprese devono essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 32 del regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6 del 9 novembre 2004 e successive modifiche

ed integrazioni;

- 5 Per tutti i predetti documenti è ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge;
- 6 Le imprese che intendono esercitare abitualmente il trasporto funebre nel territorio comunale potranno accreditarsi presso il comune presentando la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito.
- 7 La documentazione presentata sarà tenuta valida per un periodo di cinque anni, salvo variazioni. L'attestato di accreditamento ha valore solo per il Comune di Costa Volpino e non è trasferibile. Conseguentemente, qualora un'azienda abilitata allo svolgimento di servizi funebri venisse trasferita a terzi, il subentrante deve ripresentare la documentazione stessa;
- 8 L'accREDITamento non è necessario per il trasporto di:
 - a - Salme provenienti da altro comune per il quale è previsto l'espletamento del servizio dall'impresa che ha preso in carico all'origine la salma;
 - b - Salme di militari il cui trasporto viene effettuato con mezzi dell'amministrazione comunale;
 - c - Feti e prodotti abortivi, di nati morti, di ossa umane e resti mortali assimilabili o urne cinerarie.

Art. 21 bis -Tariffe

- 1 E' demandata alla Giunta la determinazione delle tariffe massime dei seguenti servizi funebri, che si svolgono nel territorio comunale, comprese le partenze dal Comune e gli arrivi da fuori Comune:
 - a - Il trasporto nei luoghi indicati dalle autorità di salme accidentate o rinvenute sul territorio comunale;
 - b - Servizio funebre (trasporto e funerale) per non abbienti o non richiedenti trattamenti speciali;
 - c - Servizio funebre (trasporto e funerale) di tipo standard.
- 2 Ciascuna impresa che intende esercitare i servizi funebri sopra descritti nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o al massimo uguali a quelle fissate con provvedimento di Giunta. Le imprese non possono in alcun modo chiedere al cittadino importi superiori alle tariffe massime stabilite, e sono tenute a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati in ogni sede in cui esercita;
- 3 Le imprese accreditate si obbligano ad effettuare dietro corrispettivo, che verrà definito come da comma 1, il trasporto per conto del comune stesso nel caso di funerali all'interno del territorio comunale di persone indigenti o morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o non sia possibile accertare l'identità.

Art. 21 ter Diritti fissi

- 1 I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19, comma 2 e 3 del DPR 285/90;
- 2 Sono esentati dal pagamento del diritto fisso di cui al comma precedente i seguenti casi:

- a - i trasporti di cadavere effettuati con mezzi propri dalle autorità militari, dalle confraternite ed altre tipologie di trasporto effettuate in situazioni particolari ed opportunamente previste;
 - b - i trasporti in entrata ed uscita dal comune quando occorrenti per l'effettuazione di cremazione, di autopsia o altri accertamenti necroscopici;
 - c - il semplice transito sul territorio comunale (trasporto proveniente da altro comune e destinato al altro comune);
- 3 E' demandata alla Giunta comunale la determinazione e l'aggiornamento della misura del diritto fisso di cui al comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. n. 285/1990, stabilito per i trasporti funebri a pagamento eseguiti dalle imprese autorizzate nell'ambito del territorio comunale e/o provenienti da altri Comuni o da altri Stati e/o verso altri comuni o altri Stati.

Art. 22 - Rimesse di carri funebri.

- 1 Le rimesse delle autofunebri, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione, devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:
- a - la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'uscita e l'entrata dei carri non sia di ostacolo alla circolazione;
 - b - essa dovrà essere convenientemente distanziata o separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, e senza creare emissioni di rumori, odori, acque o altre esalazioni;
 - c - dovrà disporre di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
 - d - lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione dovrà avvenire nel rispetto della normativa di tutela ambientale;
- 2 L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio;
- 3 Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

Art. 23 - Divieti.

- 1 E' fatto divieto alle imprese:
- a - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b - di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare gli incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

- c - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d - di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO III

CIMITERI

Capo I

DISLOCAZIONE E AMMISSIONE.

Art. 24 - Elenco dei cimiteri.

I cimiteri di Costa Volpino sono i seguenti:

- a - cimitero maggiore di Corti;
- b - cimitero di Volpino;
- c - cimitero di Piano;
- d - cimitero di Branico;
- e - cimitero di Qualino;
- f - cimitero di Flaccanico;
- g - cimitero di Ceratello.

Art. 25 - Ammissione nei cimiteri.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90 e, se trattasi di ceneri, all'art. 7 L. R. 22/2003;

Nei cimiteri comunali sono accolti tutti i cadaveri senza distinzione alcuna, ma con priorità, in caso di scarsità di loculi disponibili, a coloro che:

- a - sono deceduti nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b - avevano, al momento della morte, la residenza nel Comune, ovunque siano deceduti;
- c - che sono nati nel Comune;
- d - che sono stati residenti nel Comune e i cui familiari sono residenti nel Comune al momento della morte;
- e - che hanno diritto a seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

Sono inoltre ammessi i nati morti e i prodotti del concepimento, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990.

Capo II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE.

Art. 26 - Inumazione.

1 Le sepolture per inumazione si distinguono in:

- a - fosse in aree comuni;

- b - fosse in campi di inumazione per collettività e famiglie;
- c - fosse in aree destinate alla sepoltura di feti e di parti anatomiche;
- d - i campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità;
- e - tutte le sepolture per inumazione hanno durata di anni 10 salvo rinnovo come previsto dall'art. 62, comma 3;
- f - per il calcolo di cui all'art. 58 del D.P.R. n. 285/90, le aree nette di inumazione necessarie devono escludere quelle riservate a famiglie o collettività.

Art. 27 - Cippo.

- 1 Ogni fossa di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo art. 95, da un cippo, come da modello standard deliberato dalla Giunta,, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2 Sul cippo è applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
La installazione delle eventuali lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, saranno a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa.
- 3 In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 28 - Tumulazione.

- 1 Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2 Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
- 3 A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25 , altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.- A detto ingombro va aggiunto , a seconda che la tumulazione sia laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
- 4 Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 29 - Tumulazioni provvisorie.

- 1 A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito con tariffa dalla

Giunta Comunale.

- 2 La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua usabilità;
 - b - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
- 3 La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché lo stesso non sia superiore a 36 mesi.
Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.- Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.
- 4 A garanzia è richiesta la costituzione in numerario (cifra) di un deposito cauzionale nella misura stabilita con tariffa dalla Giunta Comunale.
- 5 Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, dove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma.
Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata.
- 6 E' consentita la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo III

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 30 - Esumazioni ordinarie.

- 1 Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni, salvo rinnovo come previsto dall'art. 62, comma 3.
Lo stesso periodo di inumazione deve essere osservato per le salme estumulate prima dei 20 anni dal decesso.
- 2 Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo luglio ed agosto).
- 3 Le esumazioni ordinarie sono regolate dall'Ufficio Preposto.

Art. 31 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

- 1 E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 2 L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 32 - Esumazioni straordinarie.

- 1 L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, nei casi richiesti dai famigliari non oltre sei mesi dalla sepoltura.
- 2 Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 3 Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per pubblica salute.
- 4 Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale sanitario da lui delegato.

Art. 33 - Estumulazioni.

- 1 Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2 Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e comunque dopo 20 anni dalla prima tumulazione.
- 3 Le estumulazioni straordinarie sono quelle effettuate prima dello scadere del periodo di concessione o comunque prima di 20 anni dalla prima tumulazione, a richiesta dei famigliari interessati oppure su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 4 Entro il mese di novembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
- 5 I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 6 I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- 7 Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso sarà inumato previa idonea ampia apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione fissato è non inferiore a 5 anni per le salme decedute da oltre 20 anni, a 10 anni negli altri casi.
- 8 Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Comune con apposito provvedimento.

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento.

- 1 Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite a pagamento mediante versamento della somma indicata con tariffa dalla Giunta Comunale al momento della richiesta della

concessione.

- 2 Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, gli interessati dovranno provvedere a procurare la relativa cassetta ossa e al pagamento della concessione richiesta.
- 3 Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista con tariffa dalla Giunta Comunale.
- 4 E' a carico dei famigliari anche l'estumulazione straordinaria richiesta per spostare il feretro collocato in loculo o cappella provvisoria a causa del temporaneo esaurimento dei loculi nel cimitero comunale prescelto, sempre che al momento del decesso fosse disponibile in quel cimitero una fossa per l'inumazione o in altro cimitero comunale un loculo o una fossa.

Art. 35 - Raccolta delle ossa.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 36 - Oggetti da recuperare.

- 1 Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2 Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
- 3 Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato verrà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 37 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti sulle sepolture.

- 1 I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
- 2 Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3 Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

- 4 Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5 Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6 Le opere avente valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo IV

CREMAZIONE

Art. 38 - Cremazione - forno crematorio.

Il Comune procedere alla cremazione avvalendosi dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 39 - Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione.

Dovrà essere osservato quanto disposto dall'art. 79 del D.P.R. n. 285/90, dall'art. 7 della L.R. n. 22/2003 e dall'art. 12 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche.

Art. 40 - Urne cinerarie e consegna resti mortali.

1 Nei casi previsti dall'art. 7, comma 4, della L.R. 22/2003:

- a) - Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente ed infrangibile.
- b) - Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- c) - A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, ove esistenti, previo pagamento del canone stabilito con tariffa dalla Giunta Comunale, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- d) - Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79 comma 3 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
- e) - Se vi è richiesta di affidamento delle ceneri ai famigliari si applica quanto previsto dal comma 5 dell'art. 7 della L.R. 22/2003 e dal Regolamento Regionale.

- 2 Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse così come previsto dall'art. 7, comma 2, della L.R. n. 22/2003.

Art. 40 Bis – Senso Comunitario della morte

- 1 Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto destinatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà espressa del defunto, è realizzato nel cimitero un apposito spazio per il posizionamento di targhe o lapidi di dimensioni standard, stabilite dalla Giunta Comunale, individuali o collettive, che riportano i dati del defunto. L'esposizione di queste targhe o lapidi è illimitata nel tempo.
- 2 Qualora venga richiesto dai familiari il posizionamento di targa o lapide, verrà applicato il pagamento "una Tantum" di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale
- 3 Il Comune può stabilire di posizionare in questo luogo un ricordo imperituro per i cittadini benemeriti che trovano sepoltura altrove o di cui non è stato trovato o restituito il corpo.

Capo V

POLIZIA E ACCESSO AI CIMITERI, PERSONALE ADDETTO, REGISTRI

Art. 41 - Polizia mortuaria.

- 1 L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e al Responsabile del servizio a seconda delle rispettive competenze.
- 2 Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in economia incaricando il personale alle proprie dipendenze ovvero con le forme di gestione consentite dalla legislazione.
- 3 Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 4 Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. adotta i necessari provvedimenti per assicurare il regolare servizio.
- 5 Il servizio di polizia mortuaria è assicurato da:
 - a - un Responsabile del servizio che può avvalersi, se necessario, di un addetto all'espletamento degli atti relativi ai procedimenti;
 - b - un custode/manutentore che ricopre anche l'incarico di operaio affossatore e necroforo.
- 6 Il Responsabile del servizio:
 - a - ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b - tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c - è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art 410 del codice penale;
 - d - stipula i contratti ed emana gli atti di gestione inerenti il servizio.

Art. 42 - Orario.

- 1 I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Comune con apposito provvedimento ed esposto all'ingresso del cimitero.
- 2 L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3 La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 43 - Disciplina dell'ingresso.

- 1 Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2 E' vietato l'ingresso:
 - a - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b - alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la natura del luogo;
 - d - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e - ai fanciulli di età inferiore agli anni 9 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 44 - Riti religiosi.

Per garantire il pluralismo dell'esercizio del culto, i luoghi all'interno del cimitero destinati alla esposizione del feretro, alle celebrazioni e ai riti di sepoltura possono essere arredati con simboli religiosi da rimuovere al termine delle celebrazioni.

Art. 45 - Divieti speciali.

- 1 Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c - introdurre oggetti irriverenti;
 - d - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni e lapidi;
 - e - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori nonchè accumulare neve sui tumuli;
 - f - piantare alberi o piantine se non autorizzati;
 - g - bagnare le aiuole e le piante se non autorizzati;
 - h - depositare fiori al di fuori degli appositi contenitori;
 - i - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - l - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- m - disturbare in qualsiasi modo i visitatori specie con l'offerta di servizi o di oggetti nonché distribuire indirizzi e/o volantini pubblicitari;
 - n - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio. Per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - o - eseguire lavori e iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - p - turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso;
 - q - assistere alla esumazione ed estumulazione di salme;
 - r - svolgere qualsiasi attività commerciale.
- 2 I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che le attività predette siano autorizzabili.

Art. 46 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

- 1 Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2 Altresì il personale dei cimiteri è tenuto a :
 - a - mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b - mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3 Al personale suddetto è vietato:
 - a - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia nell'ambito dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
 - e - trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4 Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5 Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
- 6 Il custode/manutentore dei cimiteri:
 - a - ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
 - b - assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione , sui trasporti e le cremazioni in genere;

- c - coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d - si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e - vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno dei cimiteri e nelle rispettive attinenze e perchè le persone che vi accedono si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f - esegue i lavori di piccola manutenzione, come il riprofilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, avvalendosi anche dell'opera di altro personale incaricato dal Comune semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g - impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h - si accerta con frequenza opportuna che siano preparate un numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il periodo considerato;
- i - esegue tumulazioni ed esumazioni;
- l - scava le fosse, riceve i cadaveri ai cancelli dei cimiteri, provvede a trasportarli nel luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o depositarli nelle celle murali; riempie le fosse, le visita frequentemente riparando i cedimenti o otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno; provvede a esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito; presta opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compie altri simili servizi;
- m - tiene puliti i cimiteri con le rispettive attinenze e pertinenze, secondo gli ordini ricevuti;
- n - segue nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni o variazioni, o salti fra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che venissero impartiti di volta in volta da chi vigila sul servizio.

Art. 47 - Mappa.

- 1 Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.- Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.
- 2 La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3 Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 48 - Annotazioni in mappa.

- 1 Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

- 2 La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a - generalità del defunto o dei defunti;
 - b - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c - le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d - gli estremi del titolo costitutivo;
 - e - la natura e la durata della concessione;
 - f - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g - le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 49 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.

- 1 Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2 In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 50 - Schedario dei defunti.

- 1 Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2 Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 49, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3 In ogni scheda saranno riportati:
 - a - le generalità del defunto;
 - b - il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 47.

Art. 51 - Scadenario delle concessioni.

- 1 Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2 Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di novembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza l'anno successivo.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI

Art. 52 - Accesso al cimitero.

- 1 Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, previa stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
- 2 Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- 3 Per le semplici riparazioni, per la pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà' ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 5 E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6 Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 45 e 46 comma 2, lettere a) e b), comma 3, lettere c) , d), e), comma 5 in quanto compatibili.

Art. 53 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private.

- 1 I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio preposto su conforme parere del coordinatore sanitario e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
- 2 Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3 Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa, oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche previo pagamento dell'area utilizzata.
- 4 Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 5 La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 6 Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, previo parere tecnico della Commissione Edilizia.
- 7 In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

- 8 Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.-
- 9 Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 10 I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, all'interno dell'area concessa, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

Art. 54 - Responsabilità - deposito cauzionale.

- 1 I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2 Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, con le modalità stabilite insieme alle tariffe con deliberazione della Giunta Comunale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 3 Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo, calcolato dall'Ufficio preposto, corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 55 - Recinzione area - materiali di scavo

- 1 Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2 E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 3 I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 56 - Introduzione e deposito di materiali.

- 1 E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2 E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3 Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4 Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 57 - Orario di lavoro.

- 1 L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 2 E' vietato lavorare nei giorni festivi, e durante le cerimonie funebri, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere ed autorizzare da parte del servizio di polizia mortuaria.

Art. 58 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.

- 1 Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2 Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 59 - Vigilanza.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria coadiuva l'Ufficio Tecnico Comunale nella vigilanza e nel controllo della conformità delle opere di sepoltura privata ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

TITOLO V

CONCESSIONI CIMITERIALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 60 - Tipologie delle concessioni e manutenzione delle sepolture a sistema di tumulazione.

- 1 Per le sepolture a sistema di tumulazione è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 84, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2 Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
- 3 Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per collettività e famiglie.
- 4 Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o nella disponibilità dello stesso riguardano:
 - a - sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b - sepolture collettive (tombe, cappelle, ecc).
- 5 Il rilascio delle concessioni è subordinata al pagamento del corrispettivo o canone come stabilito dalla Giunta Comunale.
- 6 Alle sepolture contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7 La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 8 Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 9 Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b - la durata;
 - c - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i/il concessionari/io ;
 - d - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);

- e - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta correzione della tariffa prevista;
- f - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 61 - Modalità di concessione.

- 1 La sepoltura individuale di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 60, può concedersi solo in presenza della salma o delle ceneri per i loculi e le poste individuali, nonchè in presenza dei resti o delle ceneri per gli ossarietti;
- 2 Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al competente servizio, indicando il Cimitero, il tipo di concessione richiesta e il concessionario.
- 3 L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- 4 La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 5 La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 62 - Durata delle concessioni.

- 1 Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, e soggette a concessione previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
- 2 La durata è fissata:
 - sepolture a inumazione:
in 10 anni nei campi indicati dal Piano Regolatore Cimiteriale;
 - sepolture a tumulazione:
 - a) in 30 anni per i loculi;
 - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 50 anni per le aree per tombe collettive o di famiglia, salvo rinnovo di pari durata;
 - d) in 50 anni per le tombe di proprietà del Comune, salvo rinnovo di pari durata;
 - e) in 75 anni per le aree per cappelle o edicole, salvo rinnovo di pari durata;
 - f) in 75 anni per le cappelle o edicole di proprietà del Comune, salvo rinnovo di pari durata.
- 3 Per le tumulazioni e inumazioni a sistema individuale e per i loculi bisomi, a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento è consentito il rinnovo per una sola volta per un massimo di 10 anni sia per le nuove concessioni sia per le concessioni scadute che hanno la possibilità di effettuare rinnovo.
- 4 Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di effettiva occupazione della sepoltura.
- 5 Per le tumulazioni:
 - a - All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata di 20 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti;

- b - Solo nel periodo di rinnovo, in caso di decesso del coniuge (del defunto già tumulato) viene data possibilità agli eredi di effettuare richiesta di diritto di prelazione per utilizzare lo stesso loculo del coniuge già defunto;
- c - Il diritto di prelazione di cui al punto 6 resta valido anche se il coniuge già defunto deve essere inumato per cinque anni in apposito campo in attesa di completa mineralizzazione per poi essere nuovamente inserito nel loculo originario;
- d - Nel caso di utilizzo del diritto di prelazione è necessario stipulare un nuovo contratto di concessione per la tumulazione dell'ultimo coniuge deceduto.

Art. 63 - Uso delle sepolture private. Sistemi a tumulazione o inumazione multipla.

- 1 Salvo quanto già previsto dall'art. 61, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2 Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- 3 Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4 Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 5 I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- 6 L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del fondatore, o in mancanza del titolare della concessione, depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura.
- 7 Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 8 Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 9 Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 64 - Concessioni perpetue.

Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, in base allo stesso D.P.R. e al D.P.R. 10 settembre 1990, n.

285, vengono soppresse e tramutate in concessioni temporanee per 99 anni.

Art. 65 - Cellette ossario.

- 1 Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie e delle estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per raccoglierle in cassetine di zinco e deporle in cellette ossario o in loculi anche già occupati da una salma.
- 2 Per quanto riguarda la concessione di cellette ossario si segue quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 66 - Manutenzione, canone, affrancazione.

- 1 La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate o a loro date in concessione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza che di igiene.
- 2 Qualora il concessionario non provveda all'immediato al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Art. 67 - Costruzione dell'opera - termini.

- 1 Le concessioni in uso di aree e dei manufatti per le destinazioni di cui al secondo, terzo e quarto comma lettera b) dell'art. 60, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dagli articoli 86 e 87 del presente regolamento ed alla esecuzione delle opere relative in un periodo compreso tra i 12 e i 36 mesi dalla data di emissione del documento corrispondente all'assegnazione, ovvero dalla data di aggiudicazione, a pena la decadenza.
- 2 Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Art. 68 - Controversie.

- 1 Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
- 2 Le eventuali controversie tra più aventi diritto, vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo a ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 69 - Divisione, subentri.

- 1 Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.-
- 2 La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3 Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4 Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5 La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6 Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7 In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 63 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8 L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 63 , che assumono in qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferme restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario quantificato dalla Giunta Comunale.
- 9 Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
- 10 La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 63, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 11 Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 70 - Materiali ornamentali.

- 1 Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2 Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3 I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.-
- 4 Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti agli artt. 36 e 37 in quanto applicabili.

Art. 71 - Fascicoli per sepolture private.

- 1 Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
- 2 Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepoltevi e gli altri elementi che siano ritenuti utili.
- 3 Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.
- 4 I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente.

Art. 72 - Vigilanza del Comune.

- 1 Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Comune richiesta del concessionario.
- 2 L'Ufficio preposto esercita la vigilanza sulla gestione dei cimiteri non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere con le modalità stabilite dagli articoli 41, 59 e 83 del presente regolamento, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Capo II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 73 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture.

- 1 Salvo quanto disposto dall'articolo 77, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
- 2 Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba collettiva o una cappella di proprietà del comune o un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'art. 29.
- 3 Gli ossari possono essere concessi in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione della salma, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle loro ossa e alla loro tumulazione in ossario.
- 4 Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nei cimiteri civici in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione dei resti provenienti da altri cimiteri.
- 5 E' vietato rilasciare concessioni a persone, enti o organizzazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 74 - Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie.

- 1 I loculi, gli ossari e i cinerari di nuova costruzione vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, iniziando dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, senza soluzioni di continuità, colonna dopo colonna, fino ad esaurimento delle colonne e della campata. Per numerazione progressiva dei loculi, degli ossari e dei cinerari, si intende quella attribuita nella mappa di cui all'art. 47 del presente regolamento.
- 2 I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultassero nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni o traslazioni possono venire assegnati in qualunque momento previa richiesta di un utente interessato purchè il defunto risulti essere coniuge ovvero parente in linea retta entro il 2° grado di una salma già occupante uno dei loculi confinanti.
- 3 Qualora gli interessati risultassero essere duo o più si provvederà all'assegnazione mediante sorteggio.
- 4 Il comma 2 del presente articolo si applica anche in caso di richiesta di spostamento per avvicinamento al coniuge; in tale caso la concessione originaria mantiene validità anche per quanto riguarda la scadenza ed è dovuto il diritto per traslazione più, se del caso, per estumulazione straordinaria.
- 5 Qualora un familiare, entro il secondo grado, portatore di un handicap motorio valutato dal 75% lo richiedesse, è possibile consentire la tumulazione del defunto in un loculo adeguatamente basso o lo spostamento di una salma, precedentemente tumulata in un loculo diventato "scomodo", in una situazione analoga.

Art. 75 - Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del Comune .

- 1 Le tombe e le cappelle di proprietà del comune vengono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi con le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n.827.
- 2 La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni singola tomba o cappella viene determinata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia motivata, in relazione al pregio tecnico e artistico della sepoltura, alle sue condizioni di manutenzione, alla posizione all'interno del cimitero, al numero delle salme e dei resti che possono esservi tumulati.
- 3 Oltre alla somma offerta per la tomba o per la cappella l'aggiudicatario deve corrispondere anche il canone previsto per la concessione dell'area sui cui insiste la sepoltura.
- 4 L'offerta deve essere accompagnata da cauzione a garanzia della serietà dell'offerta e della successiva effettuazione dei lavori; la cauzione viene prestata nelle forme di legge e nella misura del 20% della base d'asta.
- 5 La cauzione prestata dai partecipanti all'asta pubblica risultati non aggiudicatari viene svincolata immediatamente all'esito dell'asta, mentre quella prestata dall'aggiudicatario viene svincolata all'atto dell'accertamento di regolare esecuzione dei lavori.
- 6 Il Comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
 - a - se l'aggiudicatario rifiuta di sottoscrivere il contratto di concessione;
 - b - se l'aggiudicatario non effettua i lavori di recupero di cui al successivo comma 7 entro il prescritto termine, salvo in questo caso la pronuncia di decadenza.
- 7 L'aggiudicatario assume l'obbligo di effettuare a propria cura e spese, entro il termine perentorio di dodici mesi dalla aggiudicazione, a pena di decadenza, i lavori necessari per la sistemazione della tomba o della cappella aggiudicata: in ogni caso non è consentita la tumulazione di alcuna salma fino a che i predetti lavori non siano stati ultimati e la costruzione riconosciuta usabile.

Art. 76 - Criteri per la assegnazione di aree per la costruzione di tombe o cappelle.

- 1 Con cadenza annuale il Responsabile del Servizio cimiteri, in attuazione dei piani regolatori cimiteriali, provvede alla compilazione degli elenchi delle aree disponibili per la costruzione di tombe e cappelle.
- 2 Il responsabile del servizio predispone un bando di concorso per la assegnazione di dette aree, dando adeguata pubblicità al bando stesso.
- 3 A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare cauzione prevista dall'art. 75 - 4° e 6° comma.
- 4 Spirato il termine per la presentazione delle domande, viene formata una graduatoria sulla base della migliore offerta economica tra le domande pervenute per ciascuna delle aree disponibili.
- 5 La graduatoria resta disponibile presso l'ufficio concessioni cimiteriali. L'area viene assegnata al richiedente che ha offerto il prezzo migliore.
- 6 Agli assegnatari è consentito scambiarsi le aree (simili) previo parere favorevole della Giunta Comunale.

7 Dalla data dell'atto ufficiale di assegnazione decorrono per l'assegnatario i termini previsti dall'articolo 67.

Art. 77 - Concessioni di loculi "bisomi".

- 1 Per loculi bisomi si intendono due loculi, uno sopra l'altro e precisamente la prima fila e la seconda fila della batteria a partire dall'alto, retrostanti una stessa lapide per i quali viene effettuato il pagamento di due loculi in un'unica soluzione e stipulato un unico contratto.
- 3 Viene demandato alla Giunta Comunale il compito di precisare l'individuazione in mappa delle batterie contenenti i loculi bisomi per ogni cimitero e di stabilire l'ammontare del costo a carico del concessionario.
- 4 I loculi bisomi possono essere concessi solo per i coniugi ovvero i parenti in linea retta entro il secondo grado.
- 5 Risulta possibile concedere i loculi bisomi solo in presenza di entrambe le salme per l'occupazione di entrambi i loculi.

Capo III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 78 - Rinunce.

- Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni:

- 1 Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione della sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma.
- 2 Qualora, essendo stata occupata la sepoltura, la salma sia trasferita in altro Comune o in altra frazione ovvero in cappella privata il concessionario perde automaticamente il diritto alla concessione.-
- 3 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

A - Rinuncia a concessione di aree libere:

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a.1 - non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- a.2 - l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.-

B - Rinuncia concessione di aree con parziale o totale costruzione:

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 60, salvo i casi di decadenza, quando:

- b.1 - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b.2 - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

C - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 già in concessione:

c.1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 60, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

c.2 - Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma di questo articolo.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.-

Art. 79 - Revoca.

1 Salvo quanto previsto dall'art. 93, secondo comma, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2 Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, rimanendo a carico dell'amministrazione stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3 Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.- Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 80 - Decadenza.

1 La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 61, penultimo comma;

d - quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 67, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e - quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dagli articoli 66 e 104;

f - quando vi sia grave inadempienza per ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

- 2 La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e) f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3 In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4 La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 81 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.

- 1 Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2 Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 82 - Estinzione.

- 1 Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
- 2 Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3 Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO VI

PIANIFICAZIONE E VIGILANZA TECNICO-ARTISTICA SUI CIMITERI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANI REGOLATORI CIMITERIALI

Art. 83 - Vigilanza tecnico-artistica.

- 1 La vigilanza tecnico-artistica sulle opere funerarie dei cimiteri del Comune spetta al Sindaco, il quale la esercita a mezzo degli Uffici comunali competenti e sentito il parere della competente A.S.L. e della Commissione Edilizia la quale si avvale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 84 - Piani Regolatori.

- 1 Appositi piani regolatori cimiteriali determinano, per ogni frazione di Costa Volpino, per ogni tipo di sepoltura, la ubicazione e la destinazione d'uso delle aree, le diverse tipologie di opere in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dal presente regolamento.
- 2 Possibilmente in concomitanza con l'emanazione del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta i piani regolatori cimiteriali, relativi ad ogni frazione, che recepiscono le necessità del servizio per almeno venticinque anni.
- 3 I piani di cui al 1° comma sono sottoposti al parere dei competenti servizi della A.S.L n 1 e ad essi si applica l'articolo 139 del D.Lgs. 267/2000.
- 4 Nella elaborazione dei piani si deve tenere conto:
 - a - dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo trentennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base a statistiche di livello superiore;
 - b - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali dei posti per tipi di sepoltura in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c - della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d - delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno possibili nei cimiteri esistenti a seguito di più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione;
 - e - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di sepolture, con particolare riferimento alla inumazione e alle eventuali cremazioni;
 - f - dei manufatti da assoggettare a tutela architettonica per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro materico e funzionale.
- 5 - La delimitazione dei reparti deve risultare da appropriate planimetrie di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

- 6 I piani regolatori individuano, altresì, le localizzazioni destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
- 7 Il Comune è tenuto a revisionare, almeno ogni dieci anni, i piani regolatori cimiteriali per valutare possibili variazioni di tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo piano.
- 8 L'Amministrazione, tuttavia, per il perseguimento degli obiettivi di riordino e razionalizzazione dell'uso del suolo potrà procedere, anche attraverso una appropriata politica di gestione delle concessioni e relative tariffe, a correggere le tendenze nella richiesta di concessioni non compatibili con il raggiungimento degli obiettivi stessi.
- 9 Il piano regolatore individua i reparti dei cimiteri in modo puntuale.

Art. 85 - Commissione Edilizia e acquisizione di pareri tecnici.

- 1 La Commissione Edilizia e la competente A.S.L. esprimono al Sindaco pareri sui progetti di costruzione di tombe, edicole, cappelle, sulle opere pubbliche cimiteriali, sui progetti riguardanti il restauro, il recupero edilizio o il rifacimento di manufatti esistenti sui monumenti di ornamentazione delle sepolture private e ogni qualvolta il Sindaco lo richieda per casi speciali e motivati di deroga alle norme regolamentari. A tal fine:
 - a - esamina i progetti sotto l'aspetto tecnico-artistico e architettonico;
 - b - cura che forme, misure ed ogni altro elemento di composizione dell'immagine dei manufatti sia conforme alla dignità del luogo;
 - c - stabilisce qualità e misure idonee di materiali da impiegarsi;
 - d - verifica la corrispondenza tra i progetti presentati e le previsioni dei piani regolatori cimiteriali e del presente articolato del regolamento.
- 2 La Commissione Edilizia svolge funzioni consultive per tutto quanto riguarda l'ordinamento tecnico e di immagine dei cimiteri.
- 3 La Commissione persegue, con propri pareri, la riqualificazione e la razionalizzazione del patrimonio architettonico dei cimiteri delle frazioni, assicurandosi che i progetti presentati si inseriscano armonicamente con le preesistenze e con l'esigenza di ricostituire un'immagine unitaria degli impianti.
- 4 La successiva vigilanza sulla esecuzione di tutte le opere sottoposte al suddetto parere, per quanto riguarda la loro rispondenza al progetto approvato circa le dimensioni, le decorazioni ed i materiali impiegati, è delegata all'Ufficio Tecnico, fermo restando che ove si tratti di opere vincolate ai sensi della Legge 1089/39 la vigilanza sugli interventi è demandata "ope legis" alle competenti Soprintendenze a Beni Architettonici.
- 5 Nei casi di recupero edilizio ovvero per le opere ritenute di particolare importanza la Commissione Edilizia potrà delegare la vigilanza in corso d'opera all'Ufficio Tecnico.
- 6 L'approvazione dei progetti delle tombe "minori" (lettini in campi comuni, tabelle per colombari, per ossari e cinerari) che non presentino decorazioni o modanature di alcun tipo è delegata al suddetto ufficio secondo semplici procedure.

Capo II

PRESENTAZIONE ED ESAME DEI PROGETTI

Art. 86 - Domande.

- 1 Chiunque intenda erigere nei cimiteri civici monumenti funerari, costruirvi cappelle o tombe di qualunque genere, collocarvi cippi o tabelle, eseguirvi opere decorative in genere, restaurare, recuperare o riformare opere funerarie esistenti, deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco e presentare contestualmente il relativo progetto.
- 2 La domanda per ottenere l'autorizzazione ad eseguire detti interventi deve essere presentata all'Ufficio Tecnico, redatta su carta legale.
- 3 La procedura per la collocazione di opere funerarie "minori" relative a "lettini" in campo comune, fosse decennali ed eventualmente trentennali, tabelle per colombari, ossari o cinerari è stabilita dagli Uffici comunali.
- 4 L'istanza, redatta su carta legale, comunque, dovrà contenere:
 - a - la firma del concessionario;
 - b - la firma dell'autore del progetto;
 - c - la firma dell'esecutore, se questi sarà diverso dal progettista.
- 5 Non sono soggette a preventiva autorizzazione le opere su campi comuni, su colombari, ossari e cinerari quando corrispondano ai tipi indicati dal presente regolamento e dai piani regolatori cimiteriali e tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione impegnativa del concessionario.

Art. 87 - Presentazione dei progetti.

- 1 La procedura per la collocazione di opere funerarie relative a monumenti o tabelle commemorative, tombe di famiglia, oppure tombe minori di cui al 6° comma dell'art. 85, ma presentanti decorazioni, sculture o opere d'arte, è stabilita dall'Ufficio Tecnico di concerto con il Sindaco.
- 2 Il progetto è sottoposto all'approvazione della Commissione Edilizia e deve contenere:
 - 1) - nominativi, indirizzi, indicazione del cimitero e firme di:
 - a - concessionario richiedente;
 - b - autore del progetto dell'opera o del recupero edilizio (artista, architetto, ingegnere, geometra o perito abilitato);
 - c - responsabile degli aspetti statici nei casi previsti dalla vigente normativa;
 - d - direttore lavori (solo per le cappelle o edicole o manufatti riconosciuti di particolare pregio);
 - e - impresa, artista o ditte esecutrici;
 - 2) - relazione tecnica indicante i criteri di progetto, la specifica dei materiali da impiegare unitamente alle caratteristiche degli stessi (specie, qualità, colori, varietà, provenienza, dimensioni), sia per quanto riguarda le lastre da rivestimento, sia per le decorazioni che per l'epigrafe;
 - 3) - indicazione delle epigrafi o iscrizioni previste;

4) - documentazione fotografica illustrativa del luogo ove l'opera sarà realizzata, nonché delle costruzioni esistenti nelle vicinanze; la foto della tomba esistente, nel caso di progetto di recupero o restauro; le foto 18 x 24 del bozzetto dell'opera d'arte (scultura o altro); fotomontaggi, nel caso di cippi e monumenti;

5) - disegni o tavole in duplice esemplare.

Le tavole, come il progetto, dovranno essere redatte in modo chiaro ed esauriente ed essere elaborate attraverso disegni quotati in tutte le dimensioni, compresi gli spessori, nella scala di 1:10 (1:20 per le cappelle ed edicole, mentre l'apparato funerario sarà raffigurato in scala 1: 5) e dovranno comprendere, in particolare:

a - planimetria con l'esatta collocazione dell'opera nel contesto esistente, per i progetti di cappelle, edicole, tombe di famiglia o monumenti in genere;

b - i quattro prospetti, la pianta, le sezioni;

c - particolari costruttivi e di ornamentazione riguardanti ogni altro elemento o particolare utile per la migliore comprensione dell'opera (ad esempio la posizione delle foto, dell'epigrafe, degli altri accessori, cancelli, decorazioni, inferriate, vetrate, eventuali presenze vegetali ecc.)

3 Per autore dell'opera si considera l'artista o il professionista che ha firmato il progetto.

4 La preventiva autorizzazione del Sindaco è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera come per i lavori di manutenzione straordinaria in genere.

5 La Commissione Edilizia può richiedere, per l'esame di un progetto comprendente sculture o opere d'arte, ovvero manufatti di particolare interesse, quando lo ritenga necessario per una corretta comprensione della qualità dell'immagine proposta, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 2

a - la visione del bozzetto e/o dell'opera presso la sede municipale;

b - campioni di materiali lapidei;

c - l'audizione personale dell'autore del progetto o dell'artista;

Art. 88 - Determinazioni sulla domanda.

1 La Commissione esprime parere favorevole quando nel progetto esaminato nulla si evidenzia che vada contro gli obiettivi di coerenza con la pianificazione dei cimiteri, le esigenze dell'arte e il decoro dell'immagine nell'insieme delineato. In caso contrario, sottopone al Sindaco le manchevolezze riscontrate e propone gli eventuali emendamenti e modificazioni che ritenga necessario siano apportati alla soluzione esaminata, perchè ne sia autorizzata l'esecuzione.

2 I rilievi emersi, le modifiche suggerite, come anche la semplice mancata approvazione del progetto da parte della Commissione, saranno comunicati d'Ufficio al richiedente.

3 Nessun progetto sul quale la Commissione abbia espresso il proprio avviso può essere nuovamente presentato alla stessa, se non in caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

Art. 89 - Diritti d'autore.

1 Giusta la normativa in materia di diritti d'autore, le opere d'arte già approvate e collocate nei cimiteri civici non possono subire varianti o modificazioni.

- 2 Solo in casi eccezionali il Sindaco, su richiesta del concessionario della tomba, previo consenso dell'autore dell'opera stessa, e sentita la Commissione Edilizia, potrà accordare quanto richiesto, in deroga al disposto al precedente comma.

Art. 90 - Conformità delle opere ai progetti.

- 1 Ogni opera funeraria dovrà essere del tutto conforme al progetto precedentemente approvato dal Sindaco.
- 2 Il rilascio della autorizzazione compete all'Ufficio Tecnico Comunale Territorio del Comune - settore Edilizia Privata e Urbanistica.
- 3 L'esecuzione del progetto dovrà avvenire sotto la direzione e responsabilità del progettista e dell'esecutore il quale dovrà chiedere, prima dell'inizio lavori, il controllo del tracciamento dell'opera autorizzata, per iscritto all'Ufficio Tecnico, oppure nel caso di recuperi o modifiche di manufatti esistenti comunicare la data di inizio lavori. Parimenti l'esecutore dovrà comunicare per iscritto allo stesso Ufficio la data di fine lavori per la vigilanza di cui agli articoli 83 e 85. Tali obblighi dovranno comparire nel provvedimento autorizzativo.
- 4 In caso di mancata esatta corrispondenza al progetto approvato, l'opera sarà fatta adeguare al progetto stesso e, in tale circostanza, il verbale di visita sarà preventivamente trasmesso al settore Edilizia Privata per gli incumbenti di competenza

Capo III

NORME PER LE OPERE FUNERARIE

Art. 91 - Qualità dei materiali.

- 1 Salvo speciali direttive che il Sindaco può dettare per casi particolari, i manufatti di qualunque genere dovranno essere realizzati con materiali "nobili" e potranno, quando non espressamente escluso o stabilito diversamente dai piani regolatori cimiteriali, essere collocati elementi architettonici e decorativi, oltre a sculture o altre opere d'arte, purchè informati a criteri di semplicità formale.
- 2 Le lapidi di loculi, ossari o cinerari ed i cippi per i campi comuni saranno forniti dal Comune.
- 3 Il progetto e/o la richiesta di decorazione, comunque, dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla data di concessione e l'opera dovrà essere ultimata nel minor tempo possibile e, in tutti i casi, entro sei mesi dalla data di accoglimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il concessionario sarà considerato inadempiente e l'amministrazione civica avrà facoltà di revocare la concessione stessa e di procedere secondo le vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari.

Art. 92 - Caratteristiche delle tombe in campo aperto.

- 1 Per ogni tipo di tomba costruita su aree in campo aperto, la Commissione Edilizia e L'Ufficio Tecnico, per quanto di rispettiva competenza, forniranno le necessarie disposizioni nell'ambito

dal presente articolo e dalle linee guida dei piani regolatori cimiteriali e tenendo conto che:

- a - non sono consentite costruzioni in sopraelevazione aventi carattere di tempietto o edicola;
- b - le dimensioni saranno stabilite in coerenza con eventuali progetti esecutivi del Comune e in modo da ottenere la composizione di insieme previste dalle tavole dei suddetti piani;
- c - tutte i componenti in vista dovranno consistere in materiali "nobili" quali marmi, graniti, elementi lapidei, bronzi, escludendo l'impiego di sostanze di sintesi o ad imitazione dei suddetti materiali nobili;
- d - i rivestimenti con lastre dovranno avere spessore non inferiore a tre centimetri e non superiore a 15 centimetri ed essere poste in opera in modo che l'insieme appaia costruito in massello;
- e - è previsto il completamento con giardinetti a tappeto erboso e fiori, con eventuali arbusti vivi a fusto non legnoso, da tenersi regolati ad una altezza dal piano dei camminamenti non superiore a mt. 0,60;
- f - per le tombe di famiglia la superficie in pianta occupata dalle lapidi dai rivestimenti e dai manufatti ornamentali vari non potrà superare i 3/4 dell'area assegnata in concessione ed a condizione che le lastre copritomba non emergano in altezza, dal piano dei camminamenti o vialetti, più di 30 cm. e le testate con eventuali apparati ornamentali abbiano un ingombro limitato in altezza, misurata dallo stesso piano, a mt. 1,00 e in profondità a cm. 40. La restante superficie dovrà essere tenuta a prato o giardino secondo le modalità indicate al precedente punto e).

Art. 93 - Lapidi per colombari, ossarietti e cinerari.

- 1 Le tabelle o lapidi di chiusura di colombari, ossarietti o cinerari, saranno fornite dal Comune e non potranno essere modificate, ove presenti, le semplici riquadrature dei prospetti delle batterie realizzate dal Comune stesso, ma sono consentite incorniciature sulla superficie della lapide a condizione che non eccedano i 2 cm. di spessore.
- 2 Gli elementi accessori (portafiori, portaceri ecc.) una volta apposti, non dovranno superare i cm. 15 in altezza nè sporgere dal piano degli stessi mezzanini di oltre 15 cm.
- 3 La lapide verrà posta, di norma sullo stesso piano delle esistenti già murate, in posizione arretrata rispetto al piano delle eventuali riquadrature di facciata, salvo diverse modalità esecutive previste dal progetto delle batterie. Potrà altresì essere autorizzata sulla tabella in argomento l'applicazione, in alternativa fra loro, di croce, tralcio di fiori, immagine di soggetto religioso, di bassorilievo e di incisione a condizione che l'ingombro di detti elementi non superi le dimensioni di cm. 15 x 15.
- 4 Per la decorazione dei tumuli di cui al presente articolo dovranno essere impiegati marmi, graniti e bronzi, non essendo ammessi lavori ad imitazione di detti materiali.

Art. 94 - Manufatti per tombe ipogee in concessione trentennale.

- 1 Il manufatto relativo a eventuali tombe su fossa in concessione trentennale deve consistere in opere di marmo, pietra naturale o granito, mentre gli eventuali accessori potranno essere degli

stessi materiali oppure di bronzo, in forme preferibilmente informate a grande semplicità costruttiva.

- 2 Non sono ammessi lavori in cemento, pietra artificiale o con imitazione dei materiali suddetti, mentre eventuali proposte alternative, espressamente indicate nella domanda di autorizzazione alla posa in opera della decorazioni, potranno essere autorizzati dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ai sensi dell'art. 85.
- 3 Le opere di cui al presente articolo non dovranno superare le seguenti dimensioni:
mt. 1,20 di lunghezza;
mt. 0.50 in larghezza;
mt. 0.30 in altezza, compresa l'eventuale lastra di copertura.
- 4 E' ammessa la costruzione di una testata, costituita da decorazioni a croce, cippo o altro segno funebre, che non dovrà superare:
mt. 1,00 in altezza dal piano dei camminamenti;
mt. 0,50 in larghezza;
mt. 0,20 in spessore;
su una eventuale base avente ingombri non superiori a:
mt. 0,35 in lunghezza;
mt. 0,50 in larghezza;
mt. 0,20 in altezza.
- 5 La restante superficie dell'area in concessione dovrà essere delimitata, a livello del terreno, con una cordatura dello stesso materiale, il cui spessore sia compreso fra un minimo di cm. 3 ed un massimo di cm.12. La superficie non occupata dai manufatti dovrà essere tenuta a tappeto erboso o giardino, con eventuale presenza di fioriture o piccoli arbusti a fusto non legnoso tenuti regolati in modo da non sporgere dall'area come sopra delimitata nè superare in altezza i 60 centimetri da terra.
- 6 E' ammessa l'apposizione di accessori in acciaio o bronzo (portaceri, portafiori) con eventuale sostegno dello stesso materiale del manufatto, purchè non eccedente i cm. 5 per lato rispetto alle dimensioni dell'accessorio ivi collocato. Detti accessori _ non potranno sporgere dal rettangolo determinato dagli ingombri ammessi per il manufatto.
- 7 Per le sepolture di bambini le dimensioni di cui sopra sono adeguatamente ridotte negli ingombri in pianta, fermo restando le altezze massime consentite per la sepoltura degli adulti.

Capo IV

SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE

Art. 95 - Fosse di inumazione.

- 1 Ogni fossa di inumazione sarà delimitata da cordoli in marmo, granito o pietra dello spessore minimo di cm. 3 e massimo di cm. 12, contraddistinta da un cippo, tenuta a prato o giardino, come eventualmente meglio definito nelle norme tecniche di attuazione dei piani regolatori cimiteriali. In ogni caso, eventuali manufatti aggiuntivi o alternativi al cippo potranno essere

consentiti, dietro apposita richiesta di autorizzazione al Sindaco, secondo le norme tecniche di cui al precedente articolo 94.

Capo V

COSTRUZIONE E RECUPERO DI CAPPELLE O EDICOLE

Art. 96 - Disposizioni generali.

- 1 La costruzione, ricostruzione ed il recupero di cappelle o edicole funerarie è consentita ove prevista dai piani regolatori cimiteriali, secondo i profili planivolumetrici, gli allineamenti e le norme tecniche stabilite dai piani stessi. Detti interventi dovranno essere realizzati in coerenza con i caratteri compositivi e stilistici relativi ai suddetti progetti di piano regolatore.

Art. 97 - Criteri per la costruzione di nuove cappelle.

- 1 Le nuove cappelle dovranno essere informate a grande semplicità costruttiva, dando la preferenza, per i prospetti, all'impiego di materiali "poveri" e pietre delle cave locali.
- 2 E' sempre vietato il sopralzo delle costruzioni esistenti.

Capo VI

EPIGRAFI, GIARDINI E ADDOBBI FLOREALI

Art. 98 - Revisione di epigrafi.

- 1 Il Responsabile del Servizio Cimiteri è il revisore di tutte le epigrafi o iscrizioni e stabilisce le procedure per il rilascio della relativa autorizzazione.
- 2 L'approvazione di epigrafi o iscrizioni dovrà essere richiesta, di norma, con la stessa domanda di autorizzazione all'opera funeraria.
- 3 Le epigrafi sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località;
- 4 Sono consentite espressioni o citazioni in lingua italiana o in dialetto.
- 5 Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera,
- 6 Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi religiosi devono essere preventivamente approvate dal Comune.
- 7 Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
- 8 La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni del presente articolo, mentre le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato, come quelle abusivamente introdotte nel cimitero, vengono rimosse a cura del Comune e a spese del concessionario, previa diffida.

Art. 99 - Piante ornamentali.

- 1 La messa a dimora di piante ornamentali, ove non prevista nella autorizzazione alle opere funerarie, è soggetta ad autorizzazione del Responsabile dei Cimiteri, su domanda dell'interessato.
- 2 L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.
- 3 In alcun caso è consentita la messa a dimora di essenze vegetali di medio e alto fusto.

Art. 100 - Giardini.

- 1 La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purchè vengano rispettate le norme del presente regolamento ed evitando di ingombrare e/o danneggiare passaggi e monumenti circostanti.
- 2 Il custode del cimitero ha la facoltà di far rimuovere piante o fiori che possono arrecare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
- 3 Gli addobbi di fiori o verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha depositati quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso.

Capo VII

DIRITTI COMUNALI, PENALITÀ E PROVVEDIMENTI D'UFFICIO

Art. 101 - Diritti comunali.

- 1 Il rilascio delle autorizzazioni dirette al Sindaco ai sensi del presente regolamento comporta il pagamento dei diritti dovuti secondo il tariffario in vigore alla data di rilascio della autorizzazione stessa.

Art. 102 - Accertamento delle contravvenzioni e sanatorie.

- 1 Le contravvenzioni al presente Regolamento sono contestate e sanzionate, ai sensi e con le modalità di cui al Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze del Comune approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 27/09/2003.
- 2 L'accoglimento della domanda di oblazione della contestata contravvenzione è subordinata al fatto che il contravventore elimini, entro un termine prestabilito e perentorio, le conseguenze della trasgressione o lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 103 - Sanzioni e provvedimenti d'ufficio.

- 1 Indipendentemente dal fatto che sia intervenuta o meno la contestazione di cui all'articolo precedente, qualora si riscontri che nei civici cimiteri siano state eseguite opere in trasgressione al presente Regolamento, o alle autorizzazioni concesse, l'ufficio preposto, con provvedimento

da notificarsi in via amministrativa al domicilio eletto nella domanda di autorizzazione, ordinerà al concessionario di ripristinare lo stato di legalità entro un termine perentorio assegnatogli, indicando i lavori da eseguire e le opere da eliminare, sostituire o modificare.

- 2 Trascorso il termine stabilito senza che sia stato ottemperato al relativo provvedimento, l'ufficio preposto farà eseguire quanto era stato ordinato, a spese del concessionario, e provvederà ad allontanare il soggetto incaricato della realizzazione (marmista o ditta esecutrice), per un mese, con revoca per uguale periodo della autorizzazione ad operare nell'ambito dei cimiteri di Costa Volpino.

Art. 104 - Conservazione delle opere funerarie.

- 1 Le opere funerarie di ogni genere dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione, in ogni loro parte, a cura e spese del concessionario.
- 2 Quando un'opera funeraria, per azione del tempo o per qualsiasi altra causa, si deteriorasse o diventasse indecorosa, ovvero determinasse un pericolo di danno per le tombe circostanti o per la sicurezza delle persone, il Sindaco ingiungerà al concessionario o, in mancanza dello stesso, agli aventi diritto alla tomba, di eseguire i lavori necessari entro un termine perentorio, decorso inutilmente il quale verranno rimossi d'ufficio gli elementi pericolanti a spese degli interessati inadempienti.
- 3 La Civica Amministrazione provvederà ad informare il concessionario o, in casi questi risultasse deceduto o irreperibile, gli eventuali altri aventi diritto, anche mediante avvisi pubblici, della necessità di procedere al completo ripristino dell'opera funeraria, ingiungendo agli stessi di provvedervi.
- 4 Nel caso in cui il concessionario o gli aventi diritto non dessero corso agli interventi di ripristino di cui ai precedenti commi entro il termine indicato dalla Civica Amministrazione, Il Comune potrà recuperare la disponibilità della tomba in questione, dando corso alle procedure per la dichiarazione della intervenuta decadenza della concessione, ai sensi della vigente normativa. Le salme ed i resti rinvenuti nella sepoltura suddetta saranno tumulati in colombari od ossari, il cui uso verrà concesso per un tempo uguale a quello che sarebbe residuo per la concessione della tomba precedente.

Art. 105 - Rinvio alle altre norme tecniche .

- 1 Per tutto quanto non contenuto nel presente titolo, viene fatto esplicito riferimento a tutte le altre norme, legislative e regolamentari, vigenti in materia e intendendosi abrogata ogni disposizione contraria al presente Regolamento e con essa incompatibile.

Art. 106 - Norma transitoria.

- 1 Le disposizioni del presente titolo, che siano innovative rispetto a quelle precedentemente in vigore, non si applicheranno alle tombe già concesse, nè ai progetti già approvati alla data di esecutività del regolamento stesso.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 107 - Cautele.

- 1 Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2 In caso di contestazione l'amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 108 - Efficacia delle disposizioni del regolamento e norme di salvaguardia dei piani regolatori.

- 1 Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 2 Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
- 3 Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
- 4 Nel periodo intercorrente fra la data di approvazione del presente regolamento e quella di esecutività della relativa deliberazione sono sospese le determinazioni del Sindaco relative ai profili di queste che dovessero contrastare con le disposizioni del regolamento stesso e dei piani regolatori cimiteriali .

Art. 109 – Tariffe .

- 1 Nel presente Regolamento si fa esplicito riferimento a tariffe che gli utenti devono versare per i servizi inerenti le concessioni cimiteriali ed i cimiteri. Si precisa che per tutte le tariffe viene demandato alla Giunta Comunale il compito di quantificarle e, eventualmente, modificarle con proprio atto.

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Norme preliminari

- Art. 1 - Oggetto.
- Art. 2 - Competenze.
- Art. 3 - Responsabilità.
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.

Capo II Denuncia di morte, osservazione dei cadaveri, obitori.

- Art. 6 - Denuncia di morte.
- Art. 7 - Depositi di osservazione e obitori.

Capo III Feretri

- Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro.
- Art. 9 - Verifica e chiusura feretri.
- Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.
- Art. 11 - Fornitura gratuita di feretri.
- Art. 12 - Piastrina di riconoscimento.

TITOLO II

TRASPORTI FUNEBRI

Capo I Trasporto di cadaveri e svolgimento dei funerali.

- Art. 13 - Definizioni.
- Art. 14 - Norme generali per i trasporti.
- Art. 15 - Modalità dei trasporti.
- Art. 16 - Trasporti gratuiti e a pagamento.
- Art. 17 - Orario dei trasporti.
- Art. 18 - Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito.

Art. 19 - Trasporti particolari.

Capo II Organizzazione del servizio.

Art. 20 - Privativa ed esercizio del servizio di trasporti funebri.

Art. 21 - Funzioni - Licenza.

Art. 22 - Rimesse di carri funebri.

Art. 23 - Divieti.

TITOLO III

CIMITERI

Capo I Dislocazione e ammissione.

Art. 24 - Elenco dei cimiteri.

Art. 25 - Ammissione nei cimiteri.

Capo II Inumazione e tumulazione.

Art. 26 - Inumazione.

Art. 27 - Cippo.

Art. 28 - Tumulazione.

Art. 29 - Tumulazioni provvisorie.

Art. 30 - Esumazioni ordinarie.

Art. 31 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

Art. 32 - Esumazioni straordinarie.

Art. 33 - Estumulazioni.

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

Art. 35 - Raccolta delle ossa.

Art. 36 - Oggetti da recuperare.

Art. 37 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti sulle sepolture.

Capo III Cremazione.

Art. 38 - Cremazione - forno crematorio.

Art. 39 - Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione.

Art. 40 - Urne cinerarie.

Capo IV
Polizia e accesso ai cimiteri, personale addetto , registri.

- Art. 41 - Polizia mortuaria.
- Art. 42 - Orario.
- Art. 43 - Disciplina dell'ingresso.
- Art. 44 - Riti religiosi.
- Art. 45 - Divieti speciali.
- Art. 46 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.
- Art. 47 - Mappa.
- Art. 48 - Annotazioni in mappa.
- Art. 49 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.
- Art. 50 - Schedario dei defunti.
- Art. 51 - Scadenario delle concessioni.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI

- Art. 52 - Accesso al cimitero.
- Art. 53 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private.
- Art. 54 - Responsabilità - Deposito cauzionale.
- Art. 55 - Recinzione area - Materiali di scavo
- Art. 56 - Introduzione e deposito di materiali.
- Art. 57 - Orario di lavoro.
- Art. 58 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.
- Art. 59 - Vigilanza.

TITOLO V

CONCESSIONI CIMITERIALI

Capo I
Disposizioni generali.

- Art. 60 - Tipologie e manutenzione delle sepolture private.
- Art. 61 - Modalità di concessione.
- Art. 62 - Durata delle concessioni.
- Art. 63 - Uso delle sepolture private.
- Art. 64 - Concessioni perpetue.
- Art. 65 - Cellette ossario.
- Art. 66 - Manutenzione, canone, affrancazione.
- Art. 67 - Costruzione dell'opera - termini.

- Art. 68 - Controversie.
- Art. 69 - Divisione, subentri.
- Art. 70 - Materiali ornamentali.
- Art. 71 - Fascicoli per sepolture private.
- Art. 72 - Vigilanza del Sindaco.

Capo II

Criteri e procedure di assegnazione delle sepolture e delle aree.

- Art. 73 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture.
- Art. 74 - Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie.
- Art. 75 - Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del comune.
- Art. 76 - Criteri per la assegnazione di aree per la costruzione di tombe o cappelle.
- Art. 77 - Concessioni di loculi "in assegno".

Capo III

Estinzione delle concessioni.

- Art. 78 - Rinuncia
- Art. 79 - Revoca.
- Art. 80 - Decadenza.
- Art. 81 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.
- Art. 82 - Estinzione.

TITOLO VI

PIANIFICAZIONE E VIGILANZA TECNICO-ARTISTICA SUI CIMITERI

Capo I

Disposizioni generali e piani regolatori cimiteriali.

- Art. 83 - Vigilanza tecnico-artistica.
- Art. 84 - Piani Regolatori.
- Art. 85 - Commissione Edilizia e acquisizione di pareri tecnici.

Capo II

Presentazione ed esame dei progetti.

- Art. 86 - Domande.
- Art. 87 - Presentazione dei progetti.
- Art. 88 - Determinazioni sulla domanda.
- Art. 89 - Diritti d'autore.
- Art. 90 - Conformità delle opere ai progetti.

Capo III
Norme per le opere funerarie.

- Art. 91 - Qualità dei materiali.
- Art. 92 - Caratteristiche delle tombe in campo aperto.
- Art. 93 - Lapidi per colombari, ossarietti e cinerari.
- Art. 94 - Manufatti per tombe ipogee in concessione trentennale.

Capo IV
Sepulture in campo comune.

- Art. 95 - Fosse di inumazione.

Capo V
Costruzione e recupero di cappelle o edicole.

- Art. 96 - Disposizioni generali.
- Art. 97 - Criteri per la costruzione di nuove cappelle.

Capo VI
Epigrafi, giardini e addobbi floreali.

- Art. 98 - Revisione di epigrafi.
- Art. 99 - Piante ornamentali.
- Art. 100 - Giardini.

Capo VII
Diritti comunali, penalità e provvedimenti d'ufficio.

- Art. 101 - Diritti comunali.
- Art. 102 - Accertamento delle contravvenzioni e sanatorie.
- Art. 103 - Sanzioni e provvedimenti d'ufficio.
- Art. 104 - Conservazione delle opere funerarie.
- Art. 105 - Rinvio alle altre norme tecniche.
- Art. 106 - Norma transitoria.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 107 - Cautele.
- Art. 108 - Efficacia delle disposizioni del regolamento e norme di salvaguardia dei piani regolatori.
- Art. 109 - Tariffe.